



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelaa@legpec.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Atto n. 22
del 07/04/2023

Oggetto: Determinazione indennità spettante al Sindaco ed ai componenti della Giunta comunale.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore **13:15** in videoconferenza, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	NURRA GIANGIUSEPPE	Si	
Vicesindaco	MAMELI PIETRO ANGELO	Si	
Assessore	NASONE PASQUALE	Si	
Assessore	NASONE ROBERTO	Si	

Presenti: **4**
Assenti: **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale **Ara Antonio**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Dott. Giangiuseppe Nurra** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Richiamata la disciplina delle indennità di funzione degli amministratori locali ed in particolare:

- l'art. 82 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l'indennità di funzione da attribuire al Sindaco, vicesindaco e ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni;
- il Decreto Ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2000, che prevede, tra l'altro, le misure delle indennità spettanti ai Sindaci dei Comuni appartenenti alle diverse fasce di popolazione, con conseguente parametrizzazione delle indennità dovute al Vicesindaco ed agli Assessori, con possibilità di eventuali aumenti o diminuzioni dei valori.

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*, che prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, escludendo di fatto i Comuni della Regione Sardegna.

Vista la legge regionale 9 marzo 2022, n. 3. che, all'art. 3, al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, prevede che *“l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale”*.

Preso atto che la suddetta legge, all'art. 3, comma 2, stabilisce che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell'ordinamento degli enti locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265).

Preso atto altresì che la citata legge, all'art. 3, comma 3, prevede che *“a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna”*.

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 3/2022, la nuova indennità prevista per i sindaci dei Comuni avente popolazione fino a 3000 abitanti, in rapporto al trattamento economico del Presidente della Regione risulta la seguente:

Fascia demografica	Trattamento economico del Presidente della Regione	Massimale Percentuale incremento	Nuova indennità
1 - 3000	€. 13.800,00	21%	€. 2.898,00

Dato atto che l'indennità di carica del Vicesindaco e degli Assessori è determinata rispettivamente nel 15% e nel 10% dell'indennità di carica del Sindaco.

Richiamata la deliberazione 156/2022/PAR del 14.12.2022 della Corte dei Conti – sezione di controllo per la Regione Sardegna, la quale ha richiamato la disposizione dell'art. 82, c. 6 del TUEL il quale prevede che *“la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”*, e che in attuazione della predetta disposizione è stato emanato il D.M. 119/2000, che ha regolamentato le indennità di funzione e i gettoni di presenza per gli amministratori locali, individuando una griglia di compensi tabellari differenziati in ragione delle dimensioni demografiche dell'ente, evidenziando che su tale base normativa è intervenuto l'art. 1, c. 54, della l. 266/2005 (legge finanziaria 2006), il quale ha previsto che per *“esigenze di coordinamento della finanza pubblica”* sono rideterminate *“in riduzione nella misura del 10 per cento*

rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005” le indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi. Nella deliberazione i magistrati stabiliscono che la normativa regionale ovvero l'art. 3 della l. reg. 3/2022, limitandosi a definire gli incrementi delle indennità di funzione degli amministratori locali, non incide sulla perdurante vigenza dell'art. 1, c. 54, della l. 266/2005, il quale non risulta espressamente o implicitamente abrogato.

Ritenuto di recepire la nuova disciplina regionale e di procedere, in applicazione dell'art. 1, comma 54 L. n. 296/2006 alla riduzione delle relative indennità nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 e per effetto determinare le indennità di carica nei seguenti importi:

fascia demografica 1-3000	Trattamento economico del Presidente della Regione	% attribuita	Nuova indennità (art. 3, c. 1 L.R. n. 3/2022)	Riduzione ex art. 1 c. 54 L. 296/2006	INDENNITA' SPETTANTE	INDENNITA' DIMEZZATA SE LAVORATORE
Sindaco	13.800,00 €	21%	2.898,00 €	(10% di 1.291,14) 129,11 €	2.768,89 €	1.384,44 €
Vicesindaco (15% su 2.898,00)			434,70 €	(10% di 193,67) 19,37 €	415,33 €	207,67 €
Assessore (10% su 2.898,00)			289,80 €	(10% di 129,11) 12,91 €	276,89	138,45 €

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese

D E L I B E R A

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii..

Di recepire le “*Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna*”, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, e per l'effetto determinare le indennità di carica del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori nei seguenti importi tenendo presente della riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005:

fascia demografica 1-3000	Trattamento economico del Presidente della Regione	% attribuita	Nuova indennità (art. 3, c. 1 L.R. n. 3/2022)	Riduzione ex art. 1 c. 54 L. 296/2006	INDENNITA' SPETTANTE	INDENNITA' DIMEZZATA SE LAVORATORE
Sindaco	13.800,00 €	21%	2.898,00 €	(10% di 1.291,14) 129,11 €	2.768,89 €	1.384,44 €
Vicesindaco (15% su 2.898,00)			434,70 €	(10% di 193,67) 19,37 €	415,33 €	207,67 €
Assessore (10% su 2.898,00)			289,80 €	(10% di 129,11) 12,91 €	276,89	138,45 €

Di dare atto che, con successivo atto gestionale, verranno assunti i relativi impegni di spesa, comprensivi dell'accantonamento relativo all'integrazione dell'indennità da corrispondere a fine mandato al Sindaco.

Di dare mandato alla Responsabile di procedere ai conguagli con riferimento a quanto già corrisposto nell'annualità 2022 e nelle prime mensilità del 2023.

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento allo scopo di rendere efficaci quanto prima le disposizioni enunciate, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione favorevole unanime legalmente resa

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Dott. Giangiuseppe Nurra	Segretario Comunale Ara Antonio
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Anela, 07/04/2023

Il Responsabile del Servizio
LAI ILARIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Anela, 07/04/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LAI ILARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **07/04/2023** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Anela, 04/05/2023

Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **04/05/2023** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Anela, 04/05/2023

Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio